

N. R.G. 269/2025



## Tribunale di Firenze

### Sezione Fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Novella Legnaioli	Presidente
dott. Rosa Selvarolo	Giudice relatore
dott. Cristian Soscia	Giudice

in relazione al procedimento per concordato preventivo intrapreso dalla società

, con sede legale in \_\_\_\_\_, capitale sociale di euro  
400.000,00 i.v., codice fiscale e partita I.V.A. \_\_\_\_\_, R.E.A n. \_\_\_\_\_, indirizzo pec  
\_\_\_\_\_, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro  
tempore,

#### **DEBITORE ISTANTE**

ha emesso il seguente

#### **DECRETO**

Con ricorso depositato in data 25-8-2025 la società \_\_\_\_\_ ha chiesto ex art 44 CCII la concessione di un termine per il deposito di una proposta di concordato preventivo corredata da un piano, da una attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità ed altresì dalla documentazione di cui all'art 39 comma 1 CCII.

La società ha chiesto anche la conferma delle misure protettive e la concessione di talune misure cautelari.

Il Tribunale, con provvedimento del 29-8-2025 ha concesso il termine di 60 giorni per il deposito della proposta e del piano di concordato, mentre il giudice delegato con provvedimento emesso in pari data ha confermato le misure protettive.

Con provvedimenti successivi sono state concesse le seguenti misure cautelari:

- con provvedimento emesso inaudita altera parte in data 29-9-2025 e confermato in data 11-11-2025 è stata inibita a tutte le stazioni appaltanti garantite e alle relative società garanti di escutere le garanzie ovvero di pagare il debito;

- con provvedimento emesso inaudita altera parte in data 17-10-2025 e confermato in data 4-11-2025 è stato disposto che l'INPS rilasciasse alla società l'attestazione di regolarità contributiva mediante il DURC ;
- con provvedimento del 4-11-2025 è stato inibito alle stazioni appaltanti di effettuare il pagamento diretto ai subappaltatori dei crediti maturati ante procedura.

Nelle more del deposito del piano la società è stata autorizzata ad effettuare pagamenti ed a mantenere, in qualità di mandante, la partecipazione nelle RTI e a sottoscrivere tutti gli atti necessari alla stipulazione di contratti di appalto ex art 95 commi 3-5 CCII.

Concessa la proroga dei termini richiesta con provvedimento del 29-10-2025, la società ha depositato il piano di concordato in data 29-12-2025 e successivamente, con memoria del 2-2-2026 ha fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste nel corso dell'udienza del 14-1-2026.

Il commissario giudiziale nominato, \_\_\_\_\_, ha depositato il proprio parere agli atti del fascicolo in data 24-2-2025.

La società \_\_\_\_\_ intende soddisfare i propri creditori attraverso un piano di concordato preventivo che prevede:

- la prosecuzione diretta dell'attività di impresa e, quindi, per effetto delle sopravvenienze attive generate ai sensi dell'art. 117, co. 1, CCII che contribuiranno al riequilibrio patrimoniale e finanziario;
- un apporto di finanza terza;
- un'operazione straordinaria e \_\_\_\_\_, quindi, per effetto di un aumento di capitale da liberarsi tramite conferimenti in denaro di euro 500.000,00 oltre all'eventuale *Equity Option* esercitabile da parte dei creditori.

In tal modo la società intende tutelare l'interesse dei creditori e, nello stesso tempo salvaguardare l'azienda e preservare nella misura possibile, i posti di lavoro.

Fatte queste premesse in punto di fatto, l'art 47 CCII statuisce che, a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il Tribunale, in caso di concordato in continuità, come nel caso di specie, deve verificare “ *l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati*” ed, in caso positivo, può procedere all'apertura del concordato preventivo.

Allo scopo di comprendere in che termini debba essere effettuata la verifica e quale debba essere il suo livello di approfondimento, può essere utile operare un raffronto tra gli articoli 7 CCII in materia di procedimento uniforme e di pluralità di domande come nel caso di specie, l'articoli 87 CCII in materia

di tipologie e contenuto tipico del piano e della proposta di concordato, e l'art 112 comma 1 CCII in materia di omologazione.

Il legislatore ha statuito:

- all'art 7 CCII che “ *Nel caso di proposizione di più domande, il Tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o..controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati ; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori....*”
- all'art 87 CCII che “ *Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente: a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori; b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento; c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.....; g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano; h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo; i) le iniziative da adottare qualora si verifici uno scostamento dagli obiettivi pianificati; l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato; m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe; n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti,*

*unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate; o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni; 2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.*

- all'art 112 CCII che *“il Tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura, b) l'esito della votazione, c) l'ammissibilità della proposta, d) la corretta formazione delle classi, e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, f)..., g) in ogni caso, la fattibilità del piano,, intesa come non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”*.

Operando un raffronto tra le norme, sebbene l'art 7 CCII sembrerebbe richiedere un accertamento sommario dell'ammissibilità e della fattibilità di piano e proposta, atteso che parla di manifesta inammissibilità e manifesta inadeguatezza, l'analisi in combinato di tale norma e degli artt 47 CCII in tema di apertura e 112 CCII in materia di omologazione impone, invece, che, anche in sede di apertura, l'accertamento dei requisiti essenziali sia puntuale ed approfondito.

La circostanza che il legislatore abbia subordinato l'omologa alla verifica dei medesimi presupposti, impone di procedere all'accertamento della sussistenza degli stessi sin dall'inizio del procedimento: ciò allo scopo di evitare che proseguano procedure viziate ab initio con inutile dispendio di risorse ed attività.

Quanto, poi, al contenuto degli accertamenti da eseguire, va analizzata prima di tutto l'ammissibilità della proposta sotto il profilo della sua regolarità formale atteso che l'art 7 CCII fa proprio riferimento alla domanda intesa come atto introduttivo e che l'art 112 CCII richiede la regolarità della procedura evidentemente sin dal suo inizio.

Nel caso di specie, sotto il profilo formale, la domanda è ammissibile e la procedura regolare atteso che:

- sussiste la competenza del Tribunale di Firenze visto che la società ha la sede legale a Firenze alla via Pratese n° 132/10 che coincide con il centro degli interessi della società ;
- la società svolge attività commerciale avendo quale oggetto sociale *“la fornitura di servizi e tecnologie per la rilevazione, gestione, contabilizzazione ed esazione dei consumi acqua, gas, energia e calore”*;
- la società non è un'impresa minore, quindi, può accedere allo strumento del concordato, come emerge dalla documentazione depositata: il bilancio al 31-12-2023 riporta un attivo patrimoniale di € 20.613.470 e ricavi per € 14.196.388.

- la ricorrente versa in stato di crisi come emerge non solo dalle deduzioni svolte in sede di ricorso, ma anche e soprattutto dallo sbilancio esistente tra valore dell'attivo e valore del passivo.
- risulta depositata tutta la documentazione prevista dall'art 39 CCII nonché la relazione del professionista indipendente ex art 84 comma 3 CCII che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano

Va, a questo punto, analizzata l'ammissibilità della proposta e del piano sotto il profilo sostanziale ovvero sotto il profilo della riconducibilità degli stessi al modello legale che è descritto, quanto al suo contenuto, dagli artt 84 e 87 CCII tenendo conto, ovviamente, della circostanza che si tratta di un concordato in continuità diretta con la previsione di un'operazione straordinaria.

### **Art 87 lettere a) e b).**

La società ha illustrato in primo luogo **le ragioni**, che hanno determinato **lo stato di crisi** nei termini testuali che seguono: ” *Lo stato di crisi della ricorrente è l'esito di una concatenazione causale plurifattoriale, in parte esogena (pandemia, criticità di filiera, condotte e inadempimenti di controparti pubbliche/fornitrici), in parte endogena (appesantimento finanziario da investimenti e operazioni straordinarie, contratti subentrati a condizioni peggiorative), che, sovrapponendosi nel tempo, hanno compromesso la continuità degli equilibri economici e, soprattutto, finanziari dell'impresa*”.

Nel dettaglio, la società ha puntualizzato che la situazione di tensione economico-finanziaria è stata specificatamente determinata:

- 1) dagli inadempimenti della controparte nella commessa ATER (Project Financing).

La società, a tal proposito ha testualmente asserito “*A partire dal 2019 la Società ha investito risorse significative in due appalti in project financing con della Provincia di Roma: (i) Progetto Pilota nel Comune di Ciampino (452 alloggi; durata 66 mesi; importo € 578.695,96; fatturazione trimestrale per 60 mesi avviata il 28.01.2021), con fatture emesse pari a € 575.681,80, incassi per soli € 96.352,27, residuo scaduto € 392.977,26 oltre € 86.352,27 a scadere; (ii) nei Comuni di Guidonia, Fonte Nuova, Monterotondo, Fiumicino, Pomezia e Frascati (1.463 alloggi; durata 60 mesi; importo originario € 3.134.472,69 poi ridotto a € 2.028.512,02 con atto di sottomissione del 01.03.2023; fatturazione dal 29.07.2022), con fatture emesse pari a € 1.303.820,74 e nessun pagamento. Complessivamente, a fronte di € 815.757,03 fatturati, sono stati riscossi € 96.352,27, con crediti scaduti per € 719.404,76. La Società ha ottenuto due decreti ingiuntivi (n. 7375/2023 del 11.04.2023 e n. 16521/2023 del 02.11.2023), tuttora oggetto di opposizioni pendenti*”;

- 2) dall'impatto della pandemia da Covid-19 (2020–2021).

Si legge nel ricorso a tal proposito *“Il 2020 ha comportato il blocco pressoché totale delle attività (salve quelle essenziali), con ritardi nell’attivazione della FIS da parte dei committenti, assenza di fatturato, permanenza di costi fissi (affitti, leasing, utenze, noleggi) e oneri di sicurezza non riconosciuti in tariffa. La produttività di campo è crollata per nuovi protocolli e limitazioni operative, effetto proseguito anche dopo la ripresa”*.

3) dalle conseguenze sul piano economico-finanziario di un evento straordinario verificatosi nel 2024 ovvero una truffa informatica.

Risulta in atti che *“ Nel 2024 la Società è stata vittima di una : a valle dell’aggiudicazione (28 marzo 2023) della fornitura/posa smart meter per , con avvalimento sulle capacità di , un soggetto terzo si è illecitamente introdotto nelle caselle di posta del Responsabile Amministrativo di e del Funzionario Commerciale di , intercettando le comunicazioni e predisponendo un falso indirizzo e-mail (anche con utilizzo della PEC) per dirottare pagamenti su IBAN fraudolenti. Nei mesi febbraio–marzo 2024 sono stati così eseguiti bonifici per complessivi € 390.000,00 non pervenuti ad al danno diretto, l’evento ha innescato contenzioso con e compromesso la piena esecuzione della commessa .”*

4) dal contenzioso intervenuto con la che ha comportato l’escussione di una fideiussione di € 800.000, sebbene , poi, successivamente, ovvero nel luglio 2025, la causa sia stata transatta con un accordo che ha comportato l’esborso della minor somma di € 200.000;

5) dalla rilevante esposizione finanziaria, dalle istanze creditorie e dal contenzioso del lavoro pendente oltre che dalle dinamiche e tensioni occupazionali

Sempre la società nel ricorso introduttivo ha asserito *“ I dati di chiusura 2024 attestano il recupero della capacità di generare reddito sul piano operativo; ciò nondimeno, i flussi generati non risultano sufficienti a soddisfare le scadenze di rientro nei tempi pretesi dai creditori, stante il cumulo di oneri finanziari, rateizzazioni e restituzioni. Persistono, inoltre, contenziosi di lavoro: tra essi, la causa promossa da 10 ex dipendenti (impiegati tra 2016–2019 su commessa ) per ricalcolo delle competenze in base a diverso CCNL, domanda accolta dal Tribunale di Pesaro che ha rappresentato il titolo per la domanda di liquidazione giudiziale avanzata da alcuni ex dipendenti. È altresì pendente un altro rilevante contenzioso (del valore di circa € 1.600.000,00) promosso dall’INPS per il riconoscimento del calcolo dei contributi sulla base dei minimi retributivi del contratto applicato dalla Stazione Appaltante anziché del contratto effettivamente applicato dall’Impresa; attualmente è pendente il gravame in appello”*.

Il piano espone, altresì, in modo estremamente dettagliato **le attività** esistenti al momento del deposito della domanda di concordato e che dovrebbero sostenere il piano nei termini che seguono:

- crediti verso clienti per € **730.045**;
- crediti intercompany per € **311.265**;
- crediti verso altri per € **142.784**;
- liquidità per € **23.105**;
- flussi di cassa prospettici netti per € **2.274.022**;
- apporto esterno da per € **292.091**;
- aumento di capitale riservato a per € **500.000**

L'attivo complessivo così determinato ammonta ad € **4.273.312**.

La società in ossequio alla previsione di cui **all'art 87 lettera h)** ha dedotto che non vi sarebbe attivo potenziale riveniente da azioni risarcitorie e/o recuperatorie atteso che:

- le scelte gestionali sarebbero state sistematicamente orientate alla tutela dei creditori e alla minimizzazione delle perdite e i delicati eventi susseguitisi negli ultimi 3-5 anni avrebbero imposto all'organo amministrativo di adottare una pluralità di interventi volti, per quanto possibile, a preservare il complesso aziendale.
- l'organo amministrativo non avrebbe affatto aggravato il dissesto, e le perdite economiche effettivamente maturate sarebbero inferiori rispetto a quelle che si sarebbero verosimilmente generate se la società fosse stata posta in liquidazione, con conseguente dissolvimento dell'azienda, stanti le penali e le sanzioni connesse alla risoluzione dei rapporti contrattuali in corso;
- l'eventuale azione risarcitoria risulterebbe comunque priva di concreta utilità anche con riguardo al collegio sindacale: il patrimonio netto alla data di un ipotetico scioglimento anticipato sarebbe risultato sensibilmente inferiore a quello attuale, sicché non sarebbe configurabile alcun danno risarcibile;

Fermo restando quanto precede in ordine all'insussistenza dei presupposti delle azioni di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo e, conseguentemente, del collegio sindacale, che, allo stato, con riserva di ulteriori approfondimenti, non è stata contraddetta né dall'attestatore né dal Commissario, la società ha attivato la copertura assicurativa : la società controllante

ha infatti stipulato una polizza primaria per la responsabilità civile degli amministratori (Doc. 14 - Polizza n. ), che sarebbe operativa in regime claims made and reported con retroattività illimitata.

La società ha anche sottolineato con riferimento ad atti compiuti astrattamente revocabili che:

- vi sarebbero solo due pagamenti che presentano un profilo di revocabilità ovvero quello compiuto a favore della società per € 59.902,33, eseguito il 14/05/2025 a seguito della notifica di

un atto di precetto e quello eseguito a favore dell'avv. Feri per € 39.888,87 il 30/06/2025 per evitare le conseguenze del deposito di una istanza di liquidazione giudiziale. Prudenzialmente, la ricorrente in relazione a tali due pagamenti ha appostato un valore di realizzo attribuibile a tale posta in complessivi € 99.791,20;

- nel novembre 2021 la Ricorrente ha razionalizzato le proprie attività, assegnando una parte del proprio patrimonio alla neocostituita e trasferendo a quest'ultima tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti ai c.d. «servizi post contatore tradizionali». A tale operazione ha fatto seguito, nel corso del 2023, una cessione del ramo di azienda "Telelettura", attività complementare a quella svolta dalla e non più di interesse della

Da tale operazione non è possibile acquisire attivo.

L'art. 2506-quater comma 3 c.c., infatti, prevede che ciascuna società partecipante alla scissione rimane solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico.

Peraltro, l'art. 173 TUIR individua una responsabilità solidale delle società beneficiarie per gli obblighi tributari della società scissa riferibili ai periodi d'imposta antecedenti alla scissione totale, in relazione alle imposte, sanzioni pecuniarie, interessi e ogni altro debito attribuibile alla società scissa.

Nonostante tali profili di responsabilità solidale, la società scissa allo stato non è in grado di farvi fronte, atteso che versa in stato di crisi determinato proprio dall'irrecuperabilità dell'ingente credito commerciale di euro 1.479.282,72 vantato proprio nei confronti di

La società ha anche puntualmente dettagliato il proprio **passivo** nei termini che seguono:

- Compensi degli Organi di giustizia ex artt. 2755 e 2770 c.c. € **187.200**;
- Crediti prededucibili per prestazioni professionali e strumentali ( attestatore, stimatori) all'accesso alla procedura nei limiti di cui all'art. 6 co. 1, lett. c, CCII, (somme comprensive di rimborsi forfettari, cpa e al netto iva) € **280.787,03**.
- crediti muniti di privilegio generale che ammontano a complessivi € **12.801.343**;
- crediti muniti di privilegio speciale che ammontano a complessivi € **45.483**;
- crediti chirografari (verso fornitori, banche, finanziarie e altri creditori chirografari) che ammonta complessivamente ad € **13.378.175**.

Il passivo totale ammonta, quindi, a complessivi € **26.692.989**.

La società ha accantonato anche specifici fondi rischi nei termini che seguono:

1) Fondo rischi per la volatilità flussi di cassa per mitigare eventuali scostamenti negativi nei ricavi e/o nei margini operativi previsti a Piano per € **497.203** nell'ottica di cui all'art **87 comma 1 lettera i)**;

- 2) Fondo rischi afferente il periodo interinale per mitigare eventuali rischi di passività impreviste nel periodo pre-omologa per € **200.000**
3. Riserva di salvaguardia dei crediti prelatizi (prededucibili e privilegiati) per la copertura di maggiori passività prededucibili e/o privilegiate che dovessero verificarsi per € **518.339**;
4. Fondo contenzioso legale “ ”, istituito per far fronte al rischio di soccombenza con riferimento alla causa pendente con la società per € **30.000**
5. Fondo escussione garanzia per presidiare il rischio di escussione della garanzia del per € **245.142 in ossequio alla previsione di cui all’art 87 c.1 lett. p-bis).**

Il totale dei fondi rischi ammonta ad € **1.490.684**

#### **Art 87 lettere c)**

La società ha quantificato il valore di liquidazione in € 1.591.373.

La determinazione di tale dato è stata effettuata avuto riguardo alla possibile valorizzazione degli asset nell'ipotesi di liquidazione giudiziale avuto riguardo, a livello temporale, alla data di deposito della domanda piena di concordato.

Le componenti e la quantificazione dei singoli valori è la seguente:

	Euro
Partecipazioni	100.000
Beni Mobili	832.892
Crediti	196.818
Crediti per ritenute a garanzia	7.896
Crediti verso S.r.l.	217.885
Crediti per pagamenti revocabili	99.791
Crediti per cauzioni	34.727
Liquidità rinvenuta	101.364
<b>Totale Entrate</b>	<b>1.591.373</b>

Ai fini di una determinazione dei valori quanto più attendibili possibili, sono state eseguite una perizia sui beni mobili dal geometra e una perizia sulla partecipazione societaria dal che appaiono, effettivamente approfondite e complete.

Nonostante la disposizione di cui all’art 87 lettera c) statuisca che nel valore di liquidazione debba essere ricompreso l’eventuale maggior valore economico realizzabile in sede di liquidazione giudiziale dalla cessione dell’azienda in esercizio, la società ricorrente ha ritenuto di non valorizzare l’azienda come universalità di beni in esercizio, ma di valutare i singoli cespiti atomisticamente dal momento che, come asserito anche dall’attestatore, non sarebbe “ *ragionevole poter prevedere, nella liquidazione*

*giudiziale, né la cessione dell'azienda in esercizio, mantenuta tale dal curatore provvisoriamente, né tanto meno la cessione dei singoli contratti”*

Le argomentazioni addotte a sostegno di tale assunto dalla società ( nel ricorso e nella memoria integrativa in risposta alla richiesta di chiarimenti sul punto avanzata dal Tribunale) e dall'attestatore sono sostanzialmente le seguenti:

- la facoltà di subentro del curatore prevista dall'art. 124, co. 4, d.lgs. 36/2023 non è applicabile alle commesse rientranti nei settori speciali “acqua” atteso che l'art. 141, co. 3, lett. i), d.lgs. 36/2023 esclude l'applicazione del Libro II del Codice, che include l'art. 124, agli appalti del settore idrico che rappresentano oltre il 60% delle commesse della società ricorrente;
- con riferimento alle commesse non rientranti nei settori speciali, l'esercizio provvisorio risulterebbe in concreto impraticabile dal momento che in forza dell'art. 186, co. 1, CCII, il subentro nei contratti pendenti è subordinato alla prestazione di idonee garanzie, che, sarebbe oggettivamente impossibile prestare avuto riguardo al valore economico delle commesse e alla consistenza della massa attiva. Peraltro, le stazioni appaltanti non accetterebbero la prosecuzione dei rapporti con un operatore in liquidazione giudiziale privo di adeguate coperture, anche alla luce del principio del risultato di cui all'art. 1 d.lgs. 36/2023:
- risulta impraticabile la cessione d'azienda con subentro nelle posizioni contrattuali ex art. 120, co. 4, d.lgs. 36/2023: da una parte, infatti, l'art. 119 d.lgs. 36/2023 vieta la cessione isolata dei singoli contratti d'appalto se non incorporata all'interno di una la cessione aggregata dell'azienda o di un suo ramo, con subentro nei contratti quale effetto consequenziale ex art. 2558 c.c. e dall'altro in sede di liquidazione giudiziale, la cessione deve avvenire mediante procedura competitiva ex art. 216, co. 5, CCII, con tempistiche e costi che possono risultare difficilmente conciliabili con le esigenze di continuità delle commesse.

Tali argomentazioni poste a fondamento dell'esclusione dal valore di liquidazione della stima dell'azienda in esercizio, sono state ritenute convincenti dal Commissario Giudiziale il quale ha testualmente asserito, in modo che il collegio ritiene condivisibile, “ *Il Commissario Giudiziale ritiene che le problematiche evidenziate dalla società e dall'Attestatore siano fondate.....Oltretutto, sono sicuramente condivisibili i punti qualitativi relativi alla difficoltà nel trasferimento della forza lavoro e alla cessione dell'azienda in un settore particolare come quello degli appalti pubblici. Su quest'ultimo aspetto, in particolare, le criticità assumono contorni di carattere sia tempistico che procedurale, derivanti dalla necessità di individuare un acquirente con le rituali procedure competitive”*

Non è stato inserito correttamente nel valore di liquidazione neppure l'aumento di capitale previsto in piano.

Il debitore, a tal proposito, ha dichiarato testualmente “ *quest’ultimo (l’aumento di capitale) transiterà nel patrimonio del debitore subordinatamente all’omologa e rappresenta, appunto, “il presupposto per poter attuare la continuità aziendale”, ovvero sia di generare i flussi di cassa assoggettati alle regole della Relative Priority Rule*”.

In concreto, infatti, le somme che la società acquisisce a fronte della sottoscrizione dell’aumento di capitale, rappresentano un patrimonio incrementale che si aggiunge al patrimonio del debitore, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto il profilo temporale rispetto all’apertura della procedura.

Quanto alle cause risarcitorie e recuperatorie, è inserito nel valore di liquidazione solo la somma di € 99.791 recuperabili dalle revocatorie esperibili, mentre nulla è stato inserito con riferimento alle azioni risarcitorie e recuperatorie per le ragioni addotte precedentemente.

Quanto, invece, ai contenziosi pendenti, la proponente, nell’ottica di un contemperamento tra valutazione prudentiale ed interesse a massimizzare il soddisfacimento dei creditori, ha previsto di distribuire l’eventuale plusvalore derivante dai potenziali *assets* aziendali rappresentati da eventuali pronunce favorevoli (al netto delle sole spese di giudizio e imposte) secondo una logica di *earn out*, ovvero quale incremento della soddisfazione concorsuale.

In tale ottica, il potenziale valore non è annoverato nell’ambito del valore di liquidazione, ma essendo potenzialmente presente alla data della domanda, laddove si realizzasse, verrebbe distribuito secondo i criteri dell’Absolute Priority Rule ovvero seguendo rigidamente l’ordine delle cause legittime di prelazione.

I contenziosi in questione sono:

- quello instaurato nei confronti del cliente della provincia di Roma: con riguardo al project financing realizzato dalla del valore di € 3.134.472,69 poi ridotto a € 2.028.512,02, la società ricorrente ha riscosso solo 96.352,27 euro: per la riscossione del residuo, la stessa ha chiesto ed ha ottenuto due decreti ingiuntivi (n. 7375/2023 del 11.04.2023 e n. 16521/2023 del 02.11.2023) e nel contenzioso di opposizione pendente ha ottenuto una CTU favorevole:
- quello instaurato per ottenere l’accertamento del proprio credito risarcitorio nei confronti di per il grave inadempimento di fornitura di contatori nella commessa ;
- quello pendente contro la società nel quale la stazione appaltante ha invocato contrariamente al disposto dell’art. 94-bis CCII, la risoluzione del contratto.

**Art 87 lettera d) e e)**

Quanto alle modalità di ristrutturazione dei debiti, la società ha esposto dettagliatamente come intende soddisfare i propri creditori, pur tutelando i livelli occupazionali, evitando la dispersione del Know How e risanando l'impresa.

Il piano prevede:

- 1) la prosecuzione diretta dell'attività di impresa *ex artt. 84, co. 2*, per almeno 5 anni;
- 2) l'impiego di tutte le disponibilità liquide al netto dei costi esposti;
- 3) la transazione dei crediti tributari e contributivi nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 88, comma 2, CCII.
- 4) l'apporto esterno pari ad € 292.091, ai sensi dell'ultimo periodo art. 84 co. 6 CCII erogato dall' da destinarsi, quale patto paraconcordatario, alla classe dei subappaltatori nonché al creditore : trattandosi di valore eccedente quello di liquidazione, lo stesso è distribuibile secondo le regole della relativ priority rule . In ogni caso. la società debitrice, con riferimento specifico alle modalità di pagamento di tali importi, ha puntualizzato che “ *L'apporto esterno - liberamente allocabile ai sensi dell'art. 84, co. 6, parte finale, CCII - sarà invece eseguito tramite pagamento diretto, quindi senza transitare dal patrimonio della ricorrente, alla classe dei subappaltatori nonché a favore di* ”
- 5) l'aumento di capitale per complessivi € 500.000, sempre quale valore eccedente quello di liquidazione, da versarsi da parte sempre di , subordinatamente all'omologazione, e con il subentro nelle quote di partecipazione, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi degli artt. 120-*quinquies* e 118 co. 6 CCII;
- 6) la coltivazione dei contenziosi giudiziali attivi pendenti e la messa a disposizione del maggior incasso derivante dagli stessi a beneficio della massa;
- 7) l'incasso dei crediti;
- 8) il riconoscimento ai creditori, a mezzo di due ulteriori patti paraconcordatari di utilità aggiuntive consistenti:
  - a) nella distribuzione, già accennata, a favore dei creditori e nel rispetto della par condicio creditorum, dei flussi di cassa conseguiti dall'esito favorevole dei contenziosi giudiziali (promossi e promovendi);
  - b) l'opzione riconosciuta a tutti i creditori di convertire il loro credito in capitale di rischio.

Il concordato in esame prevede, sostanzialmente, un'acquisizione “indiretta” dell'attivo concordatario, attraverso operazioni straordinarie sul capitale sociale, riservate inizialmente a beneficio di un solo soggetto, , tanto che i soci pretermessi vengono chiamati ad esprimersi ai sensi dell'art.

120-ter CCII, in relazione alla esclusione del loro diritto di opzione/sottoscrizione *ex art. 2441 c.c.* e, poi, aperta ai terzi.

Tutti i creditori avranno, infatti, la facoltà di convertire il loro credito, come falcidiato in conseguenza dell'omologa, in capitale di rischio (EquityOption)

La società ha chiarito che l'opzione così riconosciuta non è volta a diversificare il trattamento economico o la posizione giuridica all'interno delle rispettive classi, bensì unicamente a consentire la modifica del *modus solvendi*: si attribuisce al creditore la scelta tra l'adempimento dell'onere tramite denaro o, alternativamente, laddove il creditore voglia partecipare al rilancio dell'impresa, attraverso l'esercizio della scelta di optare per l'intestazione di titoli rappresentativi del capitale sociale secondo lo schema della *datio in solutum ex art. 1197 c.c.*, esercitabile individualmente da ciascun creditore senza incidenza sulla *par condicio intra-classe*.

Dal punto di vista operativo, il meccanismo sarà articolato come segue:

- al momento dell'espressione del voto, i creditori saranno chiamati ad approvare la proposta concordataria, indicando contestualmente se la percentuale di soddisfacimento loro spettante debba essere corrisposta in denaro ovvero in partecipazioni al capitale sociale. Nel caso di omessa specificazione, il pagamento avverrà in denaro e alla stregua della tempistica prevista nel piano esecutivo;
- la percentuale di partecipazione al capitale verrà determinata assumendo, quale valore dell'azienda la somma 3.481.220124, che è pari all'ammontare complessivo dell'onere concordatario, maggiorato anche del TFR inesigibile;
- i creditori che opteranno per la partecipazione societaria saranno legittimati a prendere parte all'assemblea straordinaria che verrà successivamente convocata per deliberare l'aumento di capitale, il quale sarà sottoscritto mediante conversione del credito falcidiato in capitale sociale.

A tal fine verrà elaborato un aggiornamento dello statuto societario idoneo ad assicurare la circolazione delle partecipazioni: in ogni caso lo statuto riconoscerà a \_\_\_\_\_, quale sottoscrittore dell'aumento di capitale di euro 500.000,00, uno specifico diritto finalizzato a consentire la vendita delle quote societarie. In particolare, qualora \_\_\_\_\_ riceva ed intenda accettare un'offerta per la vendita, o comunque intenda vendere, ad uno o più terzi (il "Terzo Acquirente"), l'intera sua Partecipazione, avrà il diritto (il "Diritto di Trascinamento") di obbligare ogni altro socio (i "Soci Trascinati") a vendere al Terzo Acquirente tutta (e solo tutta) la Partecipazione di cui detto altro socio sia in quel momento titolare, purché:

(i) I Soci Trascinati, incassino dalla vendita un corrispettivo almeno pari a quanto avrebbero incassato dalla proposta concordataria, nel caso di mancato esercizio dell'Equity Option, aggiornato con i risultati di periodo pro-quota;

(ii) il corrispettivo spettante in ragione del Trasferimento delle Partecipazioni venga corrisposto non oltre 120 giorni dalla comunicazione della volontà di trascinamento e contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata autenticata (o dell'atto pubblico) di Trasferimento delle Partecipazioni di tutti i soci.

La società, nel ricorso, ha, altresì precisato che:

- le somme che perverranno attraverso l'esercizio, da parte dei creditori, della Equity Option saranno destinate a supportare la continuità aziendale;
- la proposta concordataria, per come strutturata, non consente in alcun modo ai soci anteriori e/o all' di beneficiare di un ipotetico valore residuo a fronte delle ristrutturazione societaria a scapito dei creditori poiché, anche laddove sussistente, i creditori stessi saranno posti nella condizione di appropriarsene mediante la conversione del credito in capitale.

#### **Art 87 lettera f)**

Trattandosi di un piano in continuità diretta, la società ha provveduto anche a fornire un' analitica indicazione dei costi (anche quelli necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente) e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa (tenendo conto, ai fini redazionali, dei dati storici, sia di natura patrimoniale che finanziaria), delle risorse finanziarie necessarie e delle modalità di copertura e delle iniziative da adottare in caso di scostamento degli obiettivi pianificati.

Le linee guida del Piano, che si sviluppa in un orizzonte temporale di 60 mesi dall'omologa, sono le seguenti

	2027	2028	2029	2030	2031	Totale	
imposte correnti	288.953	1.109.454	818.191	845.762	940.836	968.838	4.972.034
Fondo rischi	-	- 220.691	- 162.902	- 136.807	- 212.235	- 176.397	- 909.032
Inv.	- 28.895	-10.945	- 81.819	- 84.576	- 94.084	- 96.884	- 497.203
Invest. IT	- 121.951	- 139.284	-150.651	- 159.491	- 166.630	- 173.769	- 911.776
Dism. personale	-	- 200.000	-	-	-	-	- 200.000
Totale	-	- 60.000	-	- 60.000	-	- 60.000	- 180.000
Flussi	138.106	378.533	422.819	404.888	467.887	461.788	2.274.022

	2027	2028	2029	2030	2031	Totale
i flussi finanziari attivi a servizio della procedura.						

2026							
Flussi	138.106	378.533	422.819	404.888	467.887	461.788	2.274.022
Liquidità			23.105		23.105		
Incasso	834.151	73.084	121.227	51.877	51.877	51.877	1.184.094
crediti							
Aumento di Capitale			500.000		500.000		
Flusso	1.495.363	451.617	544.046	456.765	519.765	513.665	3.981.220
Endogeno							
Apporto	58.418	58.418	58.418	58.418	58.418	58.418	292.091
Esterno							
Attivo	1.495.363	510.035	602.464	515.183	578.183	572.084	4.273.311
Concordatario							

**Art 87 lettera m) e n)**

Il passivo concordatario è pari a complessivi **euro 26.692.989**, di cui:

- 1) euro 467.987 debiti prededucibili (comprensivi delle spese di giustizia e del fondo rischi, anche per interessi maturandi e maturati);
- 2) euro 45.843 debiti privilegiati speciali;
- 3) euro 12.801.434 privilegi generali
- 4) euro 13.378.175 chirografari

La società indica ex art 87 lett. n) CCII **i creditori non interessati dalla domanda e dal piano**, atteso che non subiscono i tempi e le falcidie concordatarie, tra i quali figurano:

1) i creditori privilegiati generali ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. ovvero i dipendenti con cui prosegue il rapporto di lavoro, per il credito derivante da retribuzioni, TFR, ratei e ferie non godute che, seppur inesigibile per via della prosecuzione del rapporto, è maturato prima dell'accesso al concordato (e, quindi, da ritenersi scaduto ex art. 154, comma 2, CCII ed esigibile nell'ipotesi della liquidazione giudiziale ex art. 189, comma 2, CCII). Trattasi di crediti capienti sul valore di liquidazione, per cui viene previsto l'integrale soddisfacimento al momento dell'effettiva interruzione del rapporto di lavoro, salva la fruizione dei ratei ed il pagamento delle retribuzioni che avverrà entro 30 giorni dalla sentenza di omologa;

2) la \_\_\_\_\_ creditrice per somme derivanti da decreto ingiuntivo n. 681/2023 emesso dal Tribunale di Grosseto il 20.12.2023, R.G. n. 225/2023, nei confronti di un dipendente, in forza di ordinanza di assegnazione (ex art. 553 c.p.c.) a carico del terzo pignorato \_\_\_\_\_ per la somma di un quinto della retribuzione netta mensile dovuta al dipendente stesso, per le mensilità di luglio e agosto 2025;

3) i creditori bancari per le linee di credito autoliquidanti, i quali proseguono il rapporto bancario e di mandato all'incasso e/o factoring, ai sensi degli artt. 94-bis e 97, ultimo comma, CCII.

4) i creditori degradati per l'incapienza del privilegio speciale dell'IVA di rivalsa ex art. 2758, comma 2, c.c., i quali beneficeranno dell'immediata facoltà di emissione della nota di variazione IVA ( a fronte dell'attestazione specifica in atti).

I restanti creditori sono classificati come **creditori interessati dalla domanda e dal piano** e sono suddivisi in diciassette classi di cui sedici votanti così strutturate:

**Classe I** Composta dai creditori privilegiati generali ex art 2751 bis n° 1 c.c. : dipendenti con cui si è interrotto il rapporto di lavoro, per il TFR, ratei e ferie non godute ( per € 460.106 ai fini dell'onere concordatario). Trattasi di crediti capienti sul valore di liquidazione per cui viene previsto l'integrale soddisfacimento entro e non oltre sei mesi dalla sentenza di omologazione *cd dies a quo* e votano.

**Classe II**, composta dai Creditori privilegiati generali ex art. **2751-bis n. 2 c.c.** ivi incluso il compenso relativo al 25% delle spese di accesso alla procedura (professionisti "funzionali"), integralmente incapienti sul valore di liquidazione ai quali viene assicurato un soddisfacimento complessivo pari al **30% del credito** complessivamente vantato (Euro 644.828 così per euro 193.448). Il pagamento avverrà entro e non oltre 24 mesi dal *dies a quo* e votano.

**Classe III**, composta dai Creditori privilegiati generali ex art. **2751-bis n. 5 c.c.** (cooperative ed artigiani), totalmente incapienti sul valore di liquidazione, ai quali viene assicurato un soddisfacimento pari al **28%** del credito complessivamente vantato (Euro 128.067 così per Euro 35.859), entro e non oltre 24 mesi dal *dies a quo* e votano.

**Classe IV**, composta dai Creditori privilegiati generali ex art. **2751-bis n. 5-ter** c.c. (agenzie interinali), integralmente incapienti sul valore di liquidazione, ai quali viene assicurato un soddisfacimento complessivo pari al **27%** del credito complessivamente vantato (Euro 37.164 così per Euro 10.034). Il pagamento avverrà entro e non oltre 24 mesi dal *dies a quo* e votano.

**Classe V**, composta dai Creditori per contributi previdenziali ex art. **2753** c.c. con privilegio di primo grado mobiliare, ex art. 2778 n. 1 c.c soddisfatti alla stregua dell'*iter* procedimentale di cui all'art. 88 CCII, totalmente incapienti sul valore di liquidazione, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro, pari al **16%** del credito privilegiato complessivamente vantato (Euro 4.051.13925 così per Euro 648.182) da corrispondersi in 5 ratei annuali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dal dodicesimo mese dal *dies a quo* e votano.

**Classe VI**, composta dai Crediti degradati per l'incapienza del privilegio ex art. 2753 e 2754 c.c. (sanzioni INAIL e INPS), soddisfatti alla stregua dell'*iter* procedimentale di cui all'art. 88 CCII, totalmente incapienti sul valore di liquidazione ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale **pari al 15 %** (Euro 477.010 così per Euro 71.552), da corrispondersi in 5 ratei annuali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dal dodicesimo mese dal dies a quo e votano.

**Classe VII**, composta dai Crediti degradati per l'incapienza del privilegio **ex art. 2764 c.c.** (credito locatore), ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale **pari al 14 %** (Euro 45.483 così per Euro 6.368), da corrispondersi in 5 ratei annuali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dal dodicesimo mese dal *dies a quo* e votano.

**Classe VIII** composta dai creditori Erariali per ritenute IRPEF, IRAP e IRES soddisfatti alla stregua dell'*iter* procedimentale di cui all'art. 88 CCII ed altro **ex art. 2752 co. 1 e 2758 co. 1 c.c.** (Agenzia Entrate), integralmente incapienti, ai quali viene assicurato un soddisfacimento, al netto di eventuali compensazioni ex art. 155 CCII, mediante pagamento in denaro d'una somma **pari al 13%** calcolata sul credito complessivo di (Euro 3.394.416 così per euro 441.274), da corrispondersi in 5 ratei annuali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dal dodicesimo mese dal *dies a quo* e votano.

**Classe IX** composta dai creditori Erariali per IVA soddisfatti alla stregua dell'*iter* procedimentale di cui all'art. 88 CCII ed altro **ex art. 2752 co. 2 e 2758 co. 1 c.c.** (Agenzia Entrate), integralmente incapienti, ai quali viene assicurato un soddisfacimento, al netto di eventuali compensazioni ex art. 155 CCII, mediante pagamento in denaro d'una somma **pari al 11%** calcolata sul credito complessivo di (Euro 1.275.758 così per Euro 140.333), da corrispondersi in 5 ratei annuali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dal dodicesimo mese dal *dies a quo* e votano.

**Classe X** composta dai creditori per tributi locali privilegiati **ex art. 2752 ult. comma c.c.** ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale **pari al 9%** (Euro 37.542 così per Euro 3.379) da corrispondersi in 5 ratei annuali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dal dodicesimo mese dal dies a quo. e votano

**Classe XI** composta dai crediti chirografari dell'INPS, dell'INAIL, degli altri Enti Previdenziali, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, dunque anche per gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.lgs. 112/9926, integralmente incapienti, soddisfatti alla stregua dell'*iter* procedimentale di cui all'art. 88 CCII, ai quali viene riservato il pagamento d'una somma **pari al 6%** del credito vantato (Euro 495.8769 così per Euro 29.753) da corrispondersi in 5 ratei annuali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dal dodicesimo mese dal *dies a quo* e votano.

**Classe XII**, composta dai creditori fornitori sotto soglia *ex art. 85, co. 3 CCII* chirografari ab origine per complessivi Euro 1.118.639, integralmente incapienti, ai quali viene riservato il pagamento d'una somma **pari al 6%** del credito vantato (Euro 1.118.639 così per Euro 67.118) da corrispondersi in 5 ratei annuali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dal dodicesimo mese dal *dies a quo* e votano.

**Classe XIII**, composta dai creditori chirografari bancari e SGR obbligazionisti per finanziamenti e prestiti assistiti da garanzie rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996 e all'art. 1 co. 1 del D.L. 23/2020 (implementato con il D.L. "Sostegni" 73/2021), privilegiati in caso di eventuale surroga *ex art. 9 co. 5 del D.Lgs. 123/1998* e art. 8-bis, co. 3, L. 33/2015, per la quota del credito assistita dalla garanzia statale (pari a complessivi Euro 2.361.197 coperti dalla garanzia, tenuto comunque conto che ad oggi i garanti – “ ” – e non risulta abbiano ancora provveduto al pagamento). Si prevede il pagamento con una somma in percentuale **pari al 6 %** sul valore del credito (Euro 2.361.197 così per euro 141.672), da corrispondersi in 5 ratei annuali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dal dodicesimo mese dal *dies a quo*. Nell'ipotesi di escussione della garanzia da parte degli Istituti di credito, per i creditori e , è previsto **un accantonamento sull'eccedenza concordataria**, in quanto integralmente incapiente sulla massa mobiliare, per una percentuale ulteriore **pari al 12 %** (e complessiva **del 18%** così da garantire un trattamento migliore rispetto alla classe V). Voto alla banca se non è stata escussa la garanzia altrimenti al garante.

**Classe XIV** composta da tutti gli altri creditori chirografari (ivi compresi i crediti degli enti locali per la parte chirografaria, i crediti dei fornitori sopra soglia e le banche non garantite), ai quali viene riservato il pagamento d'una somma **pari al 6%** del credito vantato (Euro 2.592.180 così per euro 155.531) da corrispondersi in 5 ratei annuali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dal dodicesimo mese dal *dies a quo* e votano.

**Classe XV**, composta dai crediti vantati da **subappaltatori strategici per la continuità**. Si prevede il pagamento con una somma in percentuale pari al **32,9%** del valore del credito (pari ad euro 744.213 così per euro 244.653) da corrispondersi in 5 ratei annuali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dal dodicesimo mese dal *dies a quo*. Il fabbisogno concordatario di tale classe sarà coperto **per 6 punti percentuali (pari alle classi dello stesso grado) tramite i flussi della RPR e per la differenza (pari a 26,9 punti percentuali per totali 200 mila euro) tramite apporti esterni erogati dal** e votano.

**Classe XVI** composta da tutti crediti chirografari vantati dalla società . Si prevede il pagamento con una somma in percentuale pari al 6 % del valore del credito (pari ad euro 1.534.850 così per

euro 92.091) da corrispondersi in 5 ratei annuali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dal dodicesimo mese dal dies a quo. Il fabbisogno concordatario di tale classe sarà coperto esclusivamente tramite apporti esterni erogati da . Questa classe non vota atteso che ai sensi dell'art 109 comma 6 CCII sono escluse dal voto le società sottoposte a comune controllo.

**Classe XVII** classe istituita ai sensi dell'art. 120-ter CCII dedicata ai soci uscenti, esclusi dall'esercizio del diritto d'opzione anche sull'Equity option, ai quali non viene riservato alcun tipo di soddisfacimento e votano.

### **Art 87 comma 1 lettera e) e comma 3 CCII**

La fattibilità del piano in oggetto, per come costruito, passa attraverso l'attendibilità dei flussi in entrata della continuità e attraverso l'analisi della consistenza patrimoniale del che supporterà il piano con finanza terza per far fronte ai patti paraconcordatari e che coprirà l'aumento di capitale.

Su tale ultimo punto, la società ha evidenziato nell'integrazione depositata il 2-2-2026, che *“ lo stesso al fine di garantire e presi-diare adeguatamente il presente impegno, ha già consegnato assegni circolari non tra-sferibili, intestati a “ ” pari al 50% dell'importo complessivo di euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00). Parimenti lo stesso si è impegnato a versare l'ulteriore importo di finanza aggiuntiva all'omologa e nel termine di adempimento della proposta”*..

L'attestatore ha anche esaminato le varie partecipazioni in società detenute dall' , il valore degli immobili di sua proprietà e l'entità del reddito dichiarato, attestando che la situazione patrimoniale complessiva appare” *capiente rispetto alle residue (rispetto all'assegno circolare già in atti) obbligazioni assunte.*”

Il piano, con riguardo alla parte relativa ai flussi della continuità, invece, risente di molteplici variabili che effettivamente conferiscono ai dati di piano un margine di indubbia incertezza.

L'attestatore, dottor , tuttavia, nella sua relazione ha sostenuto in modo testuale *“ Nel caso di specie i rischi specifici sono in parte contenuti e mitigati (fermo restando i controlli, le verifiche e le analisi di sensitività che il sottoscritto ha effettuato per il rilascio della relazione di attestazione sulla fattibilità del piano) tenuto conto che:*

- 1) le simulazioni sulle previsioni di andamento del piano di continuità aziendale assumono andamenti dei ricavi coerenti con i dati storici, anzi, per alcuni versi anche con prudenza;*
- 2) la marginalità di piano è anch'essa assunta con prudenza;*
- 3) il fabbisogno finanziario del piano concordatario posto a base della previsione di adempimento della proposta rivolta ai creditori è ragionevolmente conseguibile anche in termini temporali del piano il cui orizzonte è sestennale. I previsti interventi di rimedio in caso di scostamento supportano le previsioni di Piano”*

Peraltro, nell'espletamento dell'analisi di sensitività e nell'effettuazione di uno stress test non meramente statistico, ma coerente rispetto al caso concreto, l'attestatore ha evidenziato che l'attività core della \_\_\_\_\_ è svolta da anni, su commesse spesso pluriennali, è apprezzata dal mercato ed è ampiamente riconosciuta dalla clientela fidalizzata da tempo.

Le attività complementari, invece, sono frutto di strategie ben ponderate e di attività che hanno riscontro commerciale e devono essere sviluppate.

Nell'espletamento dello stress test, quindi, l'attestatore ha dovuto necessariamente partire dalla considerazione che *“ oltre il 90% dei ricavi ipotizzati a piano per il 2026 è certo, che oltre il 70% dei ricavi ipotizzati per il 2027 è altrettanto certo ed oltre il 60% dei ricavi per il 2028 risulta anch'esso essere certo e che la presumibile acquisizione dei ricavi ipotizzati come prospettici sull'attività tradizionale “Prospect” (implementazioni commesse esistenti, prolungamenti delle stesse, nuove commesse stessi operatori) possono elevare tali percentuali fino a portarle equivalenti a quelle del 2026 e quindi coprire il 80%/90% dei ricavi complessivi”* e concludere che tali dati *“danno sicurezza sulle previsioni e non evidenziano realistici rischi di diminuzione degli stessi. Tutto questo a valere a tutto il 2028, per gli anni successivi non appaiono certo improponibili le previsioni effettuate a Piano nella considerazione che tutti gli operatori del settore acqua e gas avranno necessità di assistenza sempre più ad ampio spettro da parte della \_\_\_\_\_ per le ragioni individuate sopra ed a Piano. Altrettanto inverosimile un calo di ricavi per un anno singolo per le ragioni sopra indicate”*

L'attestatore ha altresì evidenziato che *“Anche le circostanze legate a variabili patrimoniali sono poco verosimili per il semplice fatto che l'attività, svolgendosi per commesse su base di contratti quadro ben definiti, che disciplinano la regolamentazione di incassi e gli eventuali adeguamenti di prezzi. In più i servizi vengono effettuati nei confronti di soggetti assolutamente solvibili (vedi i principali contratti esaminati \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) e che eventuali temporanee carenze di liquidità potrebbero essere colmate con apertura di credito di natura commerciale (anticipi contratti e/o anticipi fatture) di facile richiesta al sistema bancario con cui la società continua ad operare.*

Ha riscontrato che l'unico ambito in cui potrebbe essere effettuato uno stress test, quindi, riguarda solo le nuove attività ovvero le attività di ricerca perdite, di gestione integrata della rete e di monitoraggio sul settore idrico oltre che l'offerta di servizi chiavi in mano: si tratta di attività che quotano un 20% di ricavi aggiuntivi rispetto al totale.

L'attestatore ha ipotizzato un inizio differito di sei mesi di tali attività, concludendo che l'impatto sul piano sarebbe ampiamente coperto dalle riserve stanziato e dai fondi rischi non sacrificando di alcun punto percentuale il rimborso ai creditori.

Il percorso logico seguito dall'attestatore, condiviso dal commissario, nonostante il rilievo dell'indubbia alea sottesa alla continuità, appare del tutto condivisibile atteso che è basato sui contratti in corso e sulla capacità della di farvi fronte già oggetto di attestazione ex art 95 CCII in atti..

Queste le deduzioni relative alla struttura del piano e della proposta, va rilevato che, come puntualizzato nell'attestazione del e, come, peraltro, confermato dal commissario nel suo parere, il dato relativo al passivo, ma anche quello relativo alla configurazione dell'attivo appaiono del tutto attendibili in quanto perfettamente coerenti, come già precisato, con i dati contabili e con la ulteriore documentazione in atti relativi alla società in concordato.

Sono state quantificate in modo dettagliato anche le spese in prededuzione ex art 6 CCII.

Anche la suddivisione dei creditori in **classi**, appare coerente con i principi giuridici esposti dal CCII atteso che appare evidente: - che sono stati ricompresi nelle varie classi, creditori che hanno posizione giuridica ed interessi economici omogenei ai sensi dell'art 2 comma 1 lettera r), - che sono stati classati conformemente alle disposizioni di cui all'art 85 comma 2 e 88 CCII i crediti tributari e previdenziali, - che i crediti privilegiati sono stati classati coerentemente con le disposizioni di cui all'art 84 comma 5 . Risulta, inoltre, rispettata la par condicio creditorum all'interno del perimetro del valore di liquidazione ed il pagamento secondo i criteri della priorità relativa con le somme eccedenti tale valore.

Il piano in oggetto prevede, come appare chiaro dallo schema, il pagamento falcidiato dei crediti privilegiati, ma vi è in atti . l'attestazione ex. art. 84 co. 5, CCII del valore di realizzo, in caso di liquidazione giudiziale, dell'azienda e/o dei beni o diritti (secondo i parametri codificati anche dall'art. 213 CCIIe dall'art. 87 lett. c CCII) sui quali sussistono cause di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti a detti beni o diritti e della quota parte delle spese generali, da cui emerge che il trattamento concordatario non è deteriore.

La società ha previsto di procedere al soddisfacimento dei crediti erariali e previdenziali proponendo agli enti creditori una transazione fiscale.

È noto che l'art. 88 CCII dispone che è necessario esperire **la c.d. transazione** fiscale ogni qualvolta il debitore proponga il pagamento parziale o dilazionato, di tributi e contributi previdenziali ed assistenziali: nel caso di specie, la proposta di transazione è depositata in atti ed il professionista attestatore, in ossequio alle disposizioni di cui all'art 88 comma 2 CCII ha attestato che in relazione ai crediti erariali e previdenziali la proposta prevede un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.

La società ha, altresì, chiarito che **i tempi di esecuzione del piano** che dovrebbe svilupparsi dal 2027 al 2031.

Infine, la società in ossequio alla prescrizione di cui all'art 7, 84 comma 1 e 87 comma 2 CCII ha evidenziato **la maggior convenienza** per i creditori del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale. La società ha precisato che la prosecuzione dell'attività consente un miglior soddisfacimento per i creditori rispetto ad una sua interruzione con successiva liquidazione, poiché: i) consente di preservare gli assets aziendali; ii) consente di produrre flussi finanziari, da destinare ai creditori; iii) evita l'insorgenza di spese necessarie per risolvere i rapporti di lavoro con circa 180/200 dipendenti iv) evita insorgenza di penali e richieste risarcitorie da parte dei clienti/committenti (nonché con i sub-fornitori) con cui sono in corso contratti di appalto.

Come già enunciato precedentemente, nel caso di apertura della liquidazione giudiziale di verrebbero meno tutti quei presupposti fattuali e giuridici necessari (e sufficienti) a qualificare ancora l'insieme dei beni e dei rapporti come azienda in funzionamento. In particolare, i rapporti commerciali, ivi compresi gli appalti pubblici, dai quali proviene gran parte dei flussi previsti nel piano concordatario, risulterebbero integralmente sviliti e, in termini assoluti, azzerati.

Da tali considerazioni si evince come nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, verrebbe meno la stessa azienda quale complesso organizzato, con la conseguenza di dover procedere necessariamente alla dismissione atomistica dei beni che la compongono.

Ne consegue, pertanto, che in caso di liquidazione giudiziale la società ripartirebbe il proprio valore di liquidazione in questi termini:

Realizzo Attività	1.591.372,83
Spese di Giustizia	- 292.771,65
Residuo distribuibile per i creditori muniti del privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1) C.C.	1.298.601,17
Ai lavoratori dipendenti	- 1.298.601,17

In concreto, quindi, in caso di liquidazione giudiziale oltre alle spese di procedura sarebbero soddisfatti solo i lavoratori dipendenti nella percentuale del 47,79%. Mentre tutti gli altri gradi di privilegio e i crediti chirografi resterebbero totalmente incapienti.

Grazie alla manovra finanziaria approvata dal management, il Piano Industriale evidenzia la capacità della società di generare, mediante la continuità, flussi di cassa idonei ad assicurare, rispetto all'alternativa liquidatoria un'eccedenza di euro 2.681.939, oltre all'earn out "Contenzioso Giudiziale", che garantisce a ciascun creditore le percentuali concordatarie e, in ogni caso, un trattamento non deteriore e, a ben vedere, migliorativo rispetto alla liquidazione giudiziale.

**Il debitore, in conclusione, in ossequio, alle prescrizioni normative ha argomentato in modo ragionevole, completo e supportato dalle asserzioni del professionista indipendente dottor**

**, che tutti i creditori ottengono nel concordato preventivo proposto una utilità non inferiore a quella conseguibile nella liquidazione giudiziale.**

La proposta e il piano appaiono indubbiamente conformi alle prescrizioni di legge e al modello legale, quindi, possono essere ritenuti del tutto ammissibili.

Va, a questo punto valutata la fattibilità degli stessi intesa, argomentando sul testo degli artt 7 e 112 CCII come adeguatezza a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Dopo la lunga querelle che ha caratterizzato nel tempo l'estensione del controllo di fattibilità del concordato da parte del giudice, il codice della crisi, utilizzando l'endiadi fattibilità-adequatezza, sembrerebbe avere definitivamente rimesso la valutazione sulla convenienza del piano ai creditori, riservando al giudice sì il giudizio sulla fattibilità giuridica, ma sotto un profilo di legalità sostanziale e, quindi, di correttezza, di ragionevolezza della prognosi, di attendibilità della previsione prospettica, di fondatezza e verificabilità del programma, sulla base dei dati disponibili e di una delibazione *prima facie*.

L'accertamento dell'adequatezza delle previsioni del piano rispetto agli obiettivi prefissati, demandato al Tribunale, impone di effettuare un'analisi del piano , della proposta e soprattutto di tutta la documentazione di corredo ed in particolare della relazione del professionista indipendente in termini critici, cercando di stabilire se vi sia la correttezza dei dati, la coerenza delle previsioni e la ragionevolezza delle stesse anche attraverso l'analisi di dati di riscontro, la previsione di situazioni avverse e la disamina puntuale, adeguata e concreta dei meccanismi correttivi...

La disamina del piano in oggetto in tale ottica porta indubbiamente a concludere per la sua fattibilità come ampiamente esaminato nella apposita sezione

Il piano e la proposta possono ritenersi legittimi e fattibili e, può, quindi, dichiararsi aperta la procedura di concordato preventivo della società

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando dichiara aperta la procedura di concordato della società e, per l'effetto visti gli artt 47-104 e 105 CCII

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo

CONFERMA

Il commissario giudiziale nella persona del dott, Gino Mazzi

DISPONE

che il commissario giudiziale provveda a comunicare immediatamente ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni caso, a mezzo lettera

raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta certificata oppure un recapito certificato qualificato di cui all'art 1 comma 1 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82, le cui variazioni è onere comunicare al commissario

#### DISPONE

Che il commissario avverta che tutte le successive comunicazioni ai creditori saranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata e che se nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito predetto e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguiranno esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

#### FISSA

**come data iniziale per il voto il 30-7-2026 e come data finale il 30 settembre 2026**

#### DISPONE

che il commissario depositi in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, in cui precisi se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, quale sia stata la condotta del debitore, quale sia la proposta di concordato e le garanzie offerte ai creditori, nonché quali siano le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

#### STABILISCE

che almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustri la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.

#### DISPONE

che il commissario giudiziale rediga relazione integrativa da depositare in cancelleria, trasmettere al Pubblico Ministero e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori, nei seguenti casi:

- qualora siano depositate proposte concorrenti ed in tal caso la relazione dovrà contenere la comparazione tra tutte le proposte depositate;

- qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.

DISPONE

che il commissario informi il giudice delegato e dia immediata comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute a mezzo di posta elettronica certificata a lui indirizzata almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, dal debitore, da coloro che hanno formulato proposte alternative, dai coobbligati, dai fideiussori del debitore e dagli obbligati in via di regresso ai sensi dell'art 107 comma 5

STABILISCE

che il commissario giudiziale depositi in cancelleria la propria relazione definitiva e la comunichi ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

ORDINA

**che il voto sia espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale**

DISPONE

che il commissario giudiziale il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto depositi in cancelleria apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti, l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti ed allegghi alla relazione su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.

ORDINA

Che il commissario giudiziale qualora rilevi, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dia avviso ai creditori, avvertendoli che possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.

FISSA

Al debitore termine di giorni 15 per depositare sul conto della procedura già aperto dal commissario l'importo di € 93.600 al lordo di quanto già versato, disponendo che il commissario, in caso di mancato deposito tempestivo, riferisca immediatamente al Tribunale.

DISPONE

Che il presente decreto sia comunicato e pubblicato a cura della cancelleria ai sensi dell'art 45

Firenze, 4-3-2026

Il Presidente

Dott.ssa Maria Novella Legnaioli

Il giudice rel.

Dott.ssa Rosa Selvarolo



DIRITTO DELLA CRISI